



Decreto n° 0214 / Pres.

Trieste, 14 novembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FINANZIAMENTO ANNUO ALLENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 FEBBRAIO 2016, N. 19.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 14/11/2016


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 08/11/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 08/11/2016

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| il Presidente | |

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
Visto, in particolare, l'articolo 10 della medesima legge regionale, ai sensi del quale la Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) e dispone a suo favore un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Visto il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 019/Pres., recante "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

Visto l'articolo 6, comma 41, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ai sensi del quale "al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole: <<che arricchiscono l'offerta formativa delle scuole>>, sono aggiunte le parole: <<nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti ad enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata>>;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del Regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 019/Pres./2016 alle disposizioni modificate ed introdotte con il citato articolo 6, comma 41, lettera b), della legge regionale 14/2016;

Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2061 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 19»;

Decreta

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della

legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 19», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -